



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 173 del 08/11/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2011, n. 2333

Cont. 1672/09/RO - Tribunale di Brindisi - Molfetta Carmelo c/Regione Puglia + 1 - Accettazione rinuncia al giudizio e compensazione delle spese.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto di citazione notificato in data 1°/12/2009, il Sig. Molfetta Carmelo ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi la Regione Puglia, oltre alla AUSL BR/1, per la declaratoria di responsabilità per la causazione di danno iatrogeno riportato a seguito di intervento chirurgico di osteosintesi di fratture del piede sinistro eseguito in data 16.07.2003, rassegnando le seguenti conclusioni:

“Voglia Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa declaratoria la responsabilità a titolo di fatto illecito e contrattuale della convenuta Azienda USL di Brindisi per inadempimento cagionato dai dipendenti della allora USL di Brindisi in servizio presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale A. Perrino di Brindisi in relazione a quanto occorso a Molfetta Carmelo;

di conseguenza dichiarare tenuta l'Azienda USL di Brindisi in persona del suo Direttore Generale in proprio e/o quale Commissario liquidatore della preesistente USL di Brindisi, e in via alternativa o solidale la Regione Puglia in quanto tale e in quanto titolare della gestione stralcio dei debiti pregressi, a risarcire al Sig. Molfetta Carmelo tutti i danni da questo derivati dal fatto illecito e dall'inadempimento contrattuale di cui in premessa complessivamente quantificati in euro 21.659,00 o di quella maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come sancito dalla sentenza n. 1712/95 della Suprema Corte. Spese di lite rifuse.

Con vittoria di funzioni, diritti, onorari.”

- con nota prot. AOO/151/21 gen. 2010 n°715, Il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica - Servizio Ispettivo e Controllo di Gestione -Ufficio 1 dell'Assessorato alle Politiche della Salute, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;

- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 1.2.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato, ratificato con Deliberazione G.R. n. 957 del 13.04.2010;

- il difensore nominato, quindi, si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto delle avverse domande;

- con raccomandata A/R ricevuta il 28.09.2011, prot. n. 11/L/17941, il difensore dell'attore ha

comunicato di avere in corso trattative per un bonario componimento della causa con la compagnia assicuratrice fiduciaria dell'ASL di Brindisi (pure evocata in giudizio), sottoposta alla condizione dell'abbandono del giudizio con compensazione delle spese;

- il difensore della ASL BR in virtù di incarico conferito dalla Compagnia di Assicurazioni Lloyd's, con comunicazione trasmessa via fax in data 11.10.2011, ha manifestato il proprio consenso all'accordo transattivo raggiunto tra le parti con compensazione delle spese e rinuncia al vincolo di solidarietà;

- la rinuncia all'azione promossa, tra gli altri, nei confronti della Regione Puglia, con estinzione del giudizio e compensazione delle spese, appare opportuna per l'Amministrazione poiché evita il rischio di un esito sfavorevole del giudizio.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale deliberi di accettare la rinuncia all'azione formulata dalla parte attrice con conseguente estinzione del giudizio e compensazione delle spese di causa.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di autorizzare l'Avv. Mariangela Rosato, difensore della Regione nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Civile di Brindisi, illustrato in premessa, ad accettare la rinuncia all'azione formulata dalla parte attrice e aderire alla richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nicola Vendola